



COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA

PROVINCIA DELLA SPEZIA

Deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 24-10-2024

OGGETTO: REVISIONE BIENNALE DELLE SEDI DI FARMACIA - ESERCIZIO 2024.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventiquattro del mese di ottobre, alle ore 14:25 nella sala della Giunta, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata, nelle persone di:

Cognome e Nome	Carica	Pres./Ass.
Cecchinelli Katia	Sindaca	Presente
Marchi Luca	Vice Sindaco	Assente
Cantergiani Diomira	Assessore	Presente
Pietrobono Loris Giuseppe	Assessore	Presente
Spinetti Stefano	Assessore	Presente

Totale Presenti **4** e Totale Assenti **1**

Partecipa con le funzioni di legge il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Silvia Brunetti.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sindaca, Katia Cecchinelli, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

La Sindaca sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Settore Vigilanza – Ufficio Attività Produttive, corredata dai pareri ex art. 49 comma 1 T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

-l'art. 2 della legge 2 aprile 1968 n. 475 (come modificata dal D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012) prevede che “il numero di farmacie spettanti a ciascun comune sia sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica”;

-dopo la riforma del 2012 è prevista la concessione di una autorizzazione all'esercizio del servizio di farmacia ogni 3.300 abitanti, e qualora “il resto” di popolazione eccedente sia superiore al 50% del parametro di 3.300 abitanti, cioè se il resto supera le 1.650 unità, è consentita l'apertura di una ulteriore farmacia (art. 1 legge 475/1968);

-l'art. 2 della Legge 475/1968 non concede margini di discrezionalità: ”ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1”, quindi una farmacia ogni 3.300, più un'altra nel caso di “resto” superiore a 1.650, per “favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, nonché favorire le procedure per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio” (art. 11 del DL 1/2012);

Considerato che:

- la popolazione residente al 31 Dicembre 2023 risulta essere di 8.260 abitanti;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 10 Aprile 2012 ad oggetto “Applicazione art.11 D.L.24 gennaio 2012 n.1 come convertito in legge 24 marzo 2012 n. 27- Individuazione nuova sede farmaceutica”, è stata individuata nel territorio comunale una nuova sede farmaceutica;

Considerato altresì che:

- le decisioni dei Giudici amministrativi, successive alla riforma del 2012, rappresentano un insostituibile supporto giuridico per l'elaborazione del provvedimento di revisione periodica imposto dall'art.2 della Legge 475/68;

- il Consiglio di Stato ha enucleato una serie di principi di base per l'applicazione delle disposizioni introdotte dal D.L. 1/2012 e dalla legge di conversione:

1. La revisione è biennale
2. I criteri numerici non concedono discrezionalità
3. La competenza esclusiva è del comune
4. All'interno del comune provvede la giunta;
5. Il comune ha la facoltà di approvare, in sede di revisione, uno strumento di programmazione delle farmacie che può denominare “pianta organica” come in passato;

Richiamate le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 95 del 20.12.2018 e n.123 del 15.12.2020;

Rilevato che rimangono confermati i contenuti della precedente revisione e il numero delle sedi di farmacia resta fissato in due, più la terza sede ubicata all'interno del Centro Storico Capoluogo, come da D.G.C. n. 15/2012;

Visti:

- il R.D. 27.07.1934, n. 1265 s.m.i. "Testo Unico delle Leggi Sanitarie";
- il R.D. 30.09.1938, n. 1706 s.m.i. "Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico";
- la L. 02.04.1968, n. 475 s.m.i. "Norme concernenti il servizio farmaceutico";
- il D.P.R. 21.08.1971, n. 1275 s.m.i. "Regolamento per l'esecuzione della L. 475/1968, recante norme concernenti il servizio farmaceutico";
- la L. 08.11.1991, n. 362 s.m.i. "Norme di riordino del settore farmaceutico";
- il D.Lgs. 267/2000 s.m.i. "Testo Unico degli enti locali";
- il D.L. 24.01.2012, convertito con L. 24.03.2012, n. 27 c.d. "Decreto Cresci Italia" e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole inserito nel presente atto ed espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, T.U.E.L., in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di provvedimento in oggetto, dalla Responsabile del Settore Vigilanza, Comandante Marina Ricci;

DATO ATTO che non deve essere acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art.49 T.U.E.L., in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

VISTO l'art. 48 del T.U.E.L. e s.m.i.;

CON VOTO UNANIME reso e riscontrato in forma palese

DELIBERA

1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare la revisione biennale esercizio 2024 delle farmacie confermando, non essendosi riscontrati sostanziali mutamenti nel numero e nella ubicazione della popolazione residente, il numero delle farmacie, cioè la pianta organica, di cui alla precedente revisione, come segue:
 - Farmacia Pucci - Dott. Paolo Rocchi - via Aurelia n. 30,
 - Farmacia Montecalcoli - Dott. Andrea Gianfranchi - via Salicello n.163,
 - Terza sede farmaceutica ubicata all'interno del Centro Storico Capoluogo, come da D.G.C. n. 15 del 10.04.2012,nonché la relativa rappresentazione cartografica (All.1), allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di demandare all'Ufficio Attività Produttive la pubblicazione del presente atto, corredato dell'allegato, sul sito istituzionale del comune, e la sua trasmissione alla Regione Liguria Dipartimento Salute e Servizi Sociali e all'Asl 5 Spezzino Servizio Farmaceutico;

4. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime favorevole palese, vista l'urgenza di attuare i conseguenti adempimenti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 TUEL;
5. Di prendere atto che la seduta si è svolta in videoconferenza, tutti i partecipanti sono stati identificati con certezza, tutti hanno dichiarato che il collegamento ha garantito loro la qualità di comunicazione adeguata a comprendere gli interventi degli altri e la possibilità di partecipare alla discussione ed è stato verificato l'esito delle votazioni effettuate.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., si esprime parere:

Favorevole

Castelnuovo Magra, 22-10-2024

IL RESPONSABILE DI AREA

F.to Marina Ricci

Letto, confermato e sottoscritto.

LA SINDACA
F.to Katia Cecchinelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Silvia Brunetti.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Con il presente referto si certifica che la presente deliberazione viene:

- pubblicata all'Albo Pretorio on line dal giorno 07-11-2024 per quindici giorni consecutivi - ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
- contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari ex art. 125 D.Lgs. n. 267/2000.

Castelnuovo Magra, 07-11-2024

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**
F.to Michela Ricciardi

Copia di atto, pareri e certificato firmati digitalmente